

II

(Atti per i quali la pubblicazione non è una condizione di applicabilità)

COMMISSIONE

DECISIONE DELLA COMMISSIONE

del 9 luglio 2003

relativa al regime di aiuti cui l'Italia ha dato esecuzione per le calamità naturali fino al 31 dicembre 1999

[notificata con il numero C(2003) 2048]

(Il testo in lingua italiana è il solo facente fede)

(2004/89/CE)

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea, in particolare l'articolo 88, paragrafo 2, primo comma,

dopo aver invitato ⁽¹⁾ gli interessati a presentare osservazioni conformemente a detto articolo e viste le osservazioni trasmesse,

considerando quanto segue:

pervenuta risposta da parte delle autorità italiane, con lettera del 15 giugno 1993 la Commissione ha invitato le summenzionate autorità a trasmettere le informazioni richieste entro 15 giorni da tale data. La Commissione ha inviato un ulteriore sollecito in data 20 agosto 1993.

(3) In esito ai summenzionati solleciti, le autorità italiane hanno trasmesso una risposta incompleta con lettera del 16 settembre 1993, protocollata il 26 settembre 1993. Con lettera del 14 ottobre 1993, la Commissione ha invitato le autorità italiane a rispondere in modo esauriente alle domande formulate nella lettera del 17 marzo 1993.

(4) Le autorità italiane hanno risposto con lettera del 14 febbraio 1994, registrata il 22 febbraio 1994.

(5) Da tale risposta è risultato che il progetto di misure di aiuto notificato dalle autorità italiane il 22 febbraio 1993 era stato nel frattempo adottato come legge regionale n. 6 del 12 gennaio 1993 ⁽²⁾ (in appresso legge regionale n. 6/93) e che la nuova legge conteneva ulteriori misure, non figuranti nella notifica iniziale alla Commissione ai sensi dell'articolo 88, paragrafo 3, del trattato. La Commissione ha quindi deciso di iscrivere l'aiuto sul registro degli aiuti non notificati con il NN 31/94.

(1) Con lettera del 22 febbraio 1993, registrata il 26 febbraio 1993, la rappresentanza permanente d'Italia presso l'Unione europea ha notificato alla Commissione, ai sensi dell'articolo 88, paragrafo 3, del trattato, un progetto di misure di aiuto della Regione siciliana a favore delle aziende agricole colpite da calamità naturali e di modifica di regimi di aiuto vigenti nel settore agricolo. Il progetto è stato registrato come aiuto di Stato N 126/93.

(2) Con lettera del 17 marzo 1993, la Commissione ha chiesto alcuni complementi d'informazione. Non essendo

⁽¹⁾ GU C 295 del 10.11.1995, pag. 5.

⁽²⁾ Norme per consentire alle aziende agricole danneggiate da eccezionali avversità naturali l'accesso ai benefici della legge n. 31 del 30 gennaio 1991. Rifinanziamento della legge regionale n. 13 del 25 marzo 1986 nonché anticipazioni dell'intervento dello Stato per le finalità del decreto ministeriale n. 524 del 21 dicembre 1987 in applicazione del regolamento (CEE) n. 857/84 (Gazzetta ufficiale della Regione siciliana del 16.1.1993).

- (6) Con telex del 30 marzo 1994, la Commissione ha chiesto alle autorità italiane di trasmettere il testo definitivo della legge regionale n. 6/93 e di fornire complementi d'informazione.
- (7) Non avendo ricevuto risposta alla summenzionata lettera, con lettera del 21 giugno 1994 la Commissione ha sollecitato le autorità siciliane a trasmettere le informazioni richieste.
- (8) Le autorità italiane hanno risposto al sollecito della Commissione con lettera del 14 luglio 1994 e del 14 settembre 1994, registrata il 16 settembre 1994.
- (9) Con lettera del 2 marzo 1995, la Commissione ha informato l'Italia che essa non sollevava obiezioni nei confronti delle misure di aiuto di cui agli articoli 5 e 7 della legge regionale n. 6/93 in quanto non costituivano aiuti di Stato ai sensi dell'articolo 87, paragrafo 1, del trattato. Inoltre, la Commissione non sollevava obiezioni nei confronti del rifinanziamento degli aiuti di cui all'articolo 9 e all'articolo 15, paragrafo 3, e seguenti, della legge regionale (Sicilia) n. 13/86 ⁽³⁾. Tuttavia, con la stessa lettera la Commissione ha informato l'Italia che essa si riservava di esaminare gli aiuti in questione a norma dell'articolo 87, paragrafo 1, del trattato in occasione dell'adozione dei criteri generali per la valutazione degli aiuti erogati sotto forma di prestiti agevolati a breve termine.
- (10) Con la stessa lettera la Commissione ha informato inoltre l'Italia di aver deciso di avviare la procedura di cui all'articolo 88, paragrafo 2, del trattato nei confronti degli articoli 1 e 6 della legge regionale n. 6/93 e della legislazione nazionale italiana in materia di sostegno all'agricoltura a seguito di calamità naturali.
- (11) La Commissione ha motivato la decisione di avviare la procedura di cui all'articolo 88, paragrafo 2, del trattato non solo nei confronti degli articoli 1 e 6 della legge n. 6/93 bensì anche nei confronti della legislazione nazionale italiana in materia di calamità naturali richiamandosi all'impossibilità pratica di valutare la compatibilità, rispetto alle pertinenti disposizioni comunitarie, degli articoli 1 e 6 della legge n. 6/93, che istituisce aiuti a favore delle aziende agricole colpite da calamità naturali, se non si tiene conto della legislazione nazionale in materia, alla quale la legge n. 6/93 fa costante riferimento e di cui non si può escludere il cumulo con gli aiuti in esame ⁽⁴⁾.
- (12) Per poter procedere all'esame della legge regionale n. 6/93 ed effettuare la valutazione della legislazione nazionale in materia di calamità naturali, nell'ambito dell'avvio della procedura la Commissione ha invitato le autorità italiane a trasmettere i testi di seguito elencati, che non erano stati notificati alla Commissione ai sensi dell'articolo 88, paragrafo 3, del trattato:
- tutti i testi giuridici adottati fino a quel momento recanti disciplina, modifica o applicazione della legge nazionale n. 590 del 15 ottobre 1981 «Nuove norme per il Fondo di solidarietà nazionale» che costituiva la legge quadro nazionale in materia di calamità naturali alla quale la legge n. 6/93 faceva riferimento e congiuntamente alla quale la legge n. 6/93 doveva essere valutata,
 - tutti i testi giuridici adottati fino a quel momento recanti disciplina, modifica o applicazione del decreto legge n. 367 del 6 dicembre 1990, coordinato con la legge di conversione n. 31 del 30 gennaio 1991 recante «Misure urgenti a favore delle aziende agricole e zootecniche danneggiate dall'eccezionale siccità verificatasi nell'annata agraria 1989-1990» ⁽⁵⁾ rispetto a cui gli articoli 1 e 6 della legge n. 6/93 stabilivano deroghe e provvidenze specifiche,

⁽⁴⁾ Più specificamente, nell'ambito dell'avvio della procedura, la Commissione ha affermato che, benché in un certo senso fosse possibile «isolare» la valutazione degli articoli 1 e 6 della legge n. 6/93 da quella della legislazione nazionale su cui si fonda la legge in questione, in pratica non era possibile ignorare i nessi esistenti tra il testo regionale e la legislazione nazionale in materia di calamità naturali che la legge regionale citava e di cui costituiva al contempo un rifinanziamento e una modifica. Di fatto, innanzitutto i due testi nazionali prevedevano ulteriori misure di aiuto di cui, in base alle informazioni disponibili all'epoca, non si poteva escludere il cumulo con quelle regionali; in secondo luogo, le condizioni per beneficiare della legge regionale erano stabilite dai testi nazionali. In mancanza di informazioni sui summenzionati aspetti la Commissione aveva pertanto concluso che le informazioni di cui disponeva non le consentivano di accertare la conformità delle misure di aiuto regionali con i criteri comunitari in materia di indennizzi alle aziende agricole per i danni arrecati da calamità naturali.

⁽⁵⁾ Decreto legge n. 367 del 6 dicembre 1990 (Gazzetta ufficiale — serie generale — 285 del 6 dicembre 1990), coordinato con la legge di conversione 30 gennaio 1991, n. 31 (nella stessa Gazzetta ufficiale alla pag. 3) recante «Misure urgenti a favore delle aziende agricole e zootecniche danneggiate dalla eccezionale siccità verificatasi nell'annata agraria 1989-1990».

⁽³⁾ Cfr. nota 2.

- il testo della legge n. 185 del 14 febbraio 1992 «Nuova disciplina del Fondo di solidarietà nazionale», che costituiva ed è tuttora la legge quadro nazionale vigente in materia di calamità naturali, e quello di tutti gli atti giuridici recanti modifica, integrazione e applicazione di questa,
- il testo della legge nazionale n. 198 del 13 maggio 1985 ⁽⁶⁾ rispetto alla quale gli articoli 1 e 6 della legge n. 6/93 stabilivano deroghe e provvidenze, e quello di tutti gli atti giuridici recanti modifica, integrazione e applicazione di questa,
- rispetto agli atti summenzionati, tutti gli elementi atti a definire il campo d'applicazione delle misure ivi contenute, i criteri di concessione degli aiuti e le competenze dello Stato, delle regioni e delle province autonome in materia di concessione degli aiuti.
- (13) La decisione della Commissione di avviare la procedura è stata pubblicata nella *Gazzetta ufficiale delle Comunità europee* ⁽⁷⁾. La Commissione ha invitato gli interessati a trasmettere le loro osservazioni.
- (14) Con lettera del 12 aprile 1995 le autorità nazionali italiane hanno trasmesso alla Commissione le loro osservazioni in merito all'avvio della procedura relativa alle disposizioni nazionali in materia di calamità naturali e i testi di tutte le leggi nazionali, secondo quanto richiesto nell'ambito dell'avvio della procedura. Secondo le autorità nazionali italiane l'invio delle osservazioni in merito alla legge regionale n. 6/93 spettava alle autorità regionali siciliane, le quali tuttavia non hanno trasmesso alcuna osservazione.
- (15) Con lettera del 19 aprile 2000 la Commissione ha chiesto alle autorità italiane complementi di informazione in merito alla legislazione nazionale in materia di calamità naturali e alla legge regionale n. 6/93. Per quanto riguarda quest'ultima legge, nella summenzionata lettera la Commissione ripeteva parte delle domande già formulate in precedenti richieste di complementi di informazione rivolte alle autorità italiane, alle quali queste ultime non avevano risposto. Nella stessa lettera ⁽⁸⁾ la Commissione richiamava l'attenzione delle autorità italiane sulla necessità di dare risposte precise a tali domande, perché altrimenti la Commissione si sarebbe trovata costretta a decidere sulla sola base degli elementi disponibili al momento.
- (16) Con lettera del 20 novembre 2000 le autorità italiane hanno trasmesso le informazioni richieste dalla Commissione in data 19 aprile 2000 in merito alla legislazione nazionale in materia di calamità naturali. Per quanto riguarda la legge regionale n. 6/93 le summenzionate autorità hanno precisato che avrebbero provveduto le autorità regionali siciliane a fornire i chiarimenti di competenza, che tuttavia la Commissione non ha mai ricevuto.
- (17) Con lettera del 29 gennaio 2001, inoltre, le autorità italiane hanno trasmesso altri due testi connessi alla legge n. 185/92: il decreto ministeriale n. 100460 del 18 marzo 1993 recante le modalità di applicazione dell'articolo 6 della legge n. 185/92 e il D.P.R. n. 324 del 17 maggio 1996. Nella stessa lettera le autorità italiane dichiaravano che il decreto ministeriale n. 100460 non ha mai trovato pratica applicazione.
- (18) Il 13 novembre 2002 i servizi della Commissione hanno deciso di scindere il fascicolo in esame in tre parti: l'aiuto di Stato C 12/A/95 concernente tutti gli aiuti per far fronte ai danni da calamità naturali concessi dall'Italia a norma della legge n. 185/92 fino al 31 dicembre 1999; l'aiuto di Stato C 12/B/95 concernente tutti gli aiuti concessi dalle autorità italiane a norma della legge n. 185/92, a decorrere dal 1° gennaio 2000; l'aiuto di Stato C 12/C/95 concernente gli articoli 1 e 6 della legge regionale n. 6/93 e gli altri atti legislativi nazionali ivi citati.
- (19) La presente decisione riguarda esclusivamente gli aiuti di Stato concessi dall'Italia a norma della legge n. 185/92 fino al 31 dicembre 1999, ossia quelli esaminati nell'ambito dell'aiuto di Stato C 12/A/95. Gli aiuti concessi dall'Italia a norma della legge n. 185/92 a decorrere dal 1° gennaio 2000 nonché degli articoli 1 e 6 della legge regionale n. 6/93 e le altre leggi nazionali ivi riferite, che rientrano, rispettivamente, nell'aiuto di Stato C 12/B/95 e nell'aiuto di Stato C 12/C/95, saranno oggetto di decisione distinta.

II. DESCRIZIONE

Contenuto della legge n. 185/92

⁽⁶⁾ «Interventi per i danni causati dalle eccezionali calamità naturali e da avversità atmosferiche nei mesi di dicembre 1984 e gennaio 1985. Nuova disciplina per la riscossione agevolata dei contributi agricoli di cui alla legge n. 590 del 15 ottobre 1981» (Gazzetta ufficiale 118 del 21 maggio 1985).

⁽⁷⁾ GU C 295 del 10.11.1995.

⁽⁸⁾ Lettera VI/10837 della Commissione del 19 aprile 2000.

(20) La legge n. 185/92 è la legge quadro nazionale in materia di calamità naturali. La legge, attualmente in vigore,

prevede un insieme organico di interventi per far fronte ai danni alla produzione agricola o ai mezzi di produzione subiti dagli agricoltori in conseguenza di calamità naturali, avversità atmosferiche o epizootie.

- (21) Le risorse destinate a indennizzare gli agricoltori dei danni derivanti dai summenzionati eventi provengono dal Fondo di solidarietà nazionale, che assegna alle singole regioni gli importi necessari per gli indennizzi. Con il Fondo, istituito nel 1970, è stato costituito un meccanismo automatico che consente di realizzare interventi specifici di difesa attiva e di difesa passiva nel settore agricolo senza dover ricorrere ogni volta ad apposite leggi di spesa.
- (22) La legge, che consta di dodici articoli, prevede quattro tipologie fondamentali di interventi:
1. aiuti destinati ad indennizzare gli agricoltori dei danni causati da calamità naturali ed avversità atmosferiche;
 2. aiuti destinati alla lotta contro le epizootie;
 3. aiuti per iniziative di difesa attiva contro le avversità atmosferiche;
 4. aiuti per il pagamento di premi assicurativi (iniziative di difesa passiva).
- (23) La legge non specifica le modalità pratiche di concessione degli aiuti. Le modalità di applicazione della legge sono illustrate, tra l'altro, nella circolare n. 7 (in appresso «circolare») del 28 maggio 1992, che il ministero italiano dell'Agricoltura ha trasmesso a tutte le regioni, alle province autonome di Bolzano e Trento, agli istituti ed enti esercenti il credito agrario e a numerose associazioni di categoria operanti nel settore agricolo. Le autorità italiane hanno trasmesso la circolare alla Commissione subito dopo l'avvio della procedura di cui all'articolo 88, paragrafo 2, del trattato. La lettura della legge n. 185/92 non può prescindere dalla circolare e quindi la valutazione della legge non può essere distinta da quella della circolare.

Aiuti destinati a indennizzare gli agricoltori dei danni causati da calamità naturali e avversità atmosferiche (articoli 3, 4 e 5 della legge n. 185/92)

- (24) L'articolo 3 della legge n. 185/92 definisce vari tipi di interventi a favore del settore agricolo per favorire la

ripresa dell'attività produttiva a seguito di calamità naturali o avversità atmosferiche. Hanno titolo agli interventi di cui al summenzionato articolo le aziende agricole, singole ed associate, delle zone del territorio dichiarate colpite da calamità naturale o da avversità atmosferiche dalle competenti autorità regionali. Spetta quindi a queste ultime accertare l'eccezionalità dell'evento e i conseguenti danni effettivi.

- (25) Per poter beneficiare degli interventi, le aziende in questione devono aver subito danni non inferiori al 35 % della produzione lorda vendibile, esclusa quella zootecnica. Nel calcolo della percentuale dei danni sono comprese le perdite derivanti da precedenti eventi calamitosi, subiti dalla stessa azienda, a carico della medesima coltura, nel corso dell'annata agraria.
- (26) La legge n. 185/92 non specifica per quali «calamità naturali o avversità atmosferiche di carattere eccezionale» gli agricoltori possono essere indennizzati. Nella lettera del 20 novembre 2000, tuttavia, le autorità italiane hanno precisato che le tipologie sono state individuate nella circolare n. 7. Nel modello allegato alla circolare, su cui i potenziali beneficiari devono riportare i danni subiti, sono elencati i seguenti eventi: grandinate, gelate, piogge persistenti, siccità, eccesso di neve, piogge alluvionali, venti sciroccali, terremoto, tromba d'aria, brinate, venti impetuosi e mareggiate. Nella stessa lettera le autorità italiane hanno precisato che gli eventi in questione assumono carattere eccezionale soltanto quando determinano danni gravi sulla produzione lorda vendibile in misura non inferiore al 35 %.
- (27) Né la legge né la circolare illustrano le modalità di calcolo della produzione lorda vendibile. Nella lettera del 20 novembre 2000 le autorità italiane hanno spiegato che il metodo di calcolo è il seguente:

a) calcolo della produzione lorda vendibile ordinaria:

- in base all'ordinamento produttivo aziendale si stimano i quantitativi ottenibili in regime di ordinarietà (assenza di danni) al netto delle produzioni reimpiegate in azienda. Ne viene quindi determinato il valore monetario,

- si determinano le entrate accessorie già incassate e che si prevede di incassare nel corso dell'anno, comprese le integrazioni al reddito quando previste e quando concedibili,
 - la somma del valore della produzione e delle entrate accessorie rappresenta la produzione lorda vendibile ordinaria;
- b) calcolo della produzione lorda vendibile effettiva ottenibile dopo il danno:
- in base al medesimo ordinamento aziendale si stimano i quantitativi e il relativo valore monetario ottenibili dopo l'evento calamitoso,
 - si calcolano le entrate accessorie ivi comprese le integrazioni al reddito se concedibili dopo il danno,
 - il totale del valore della produzione ottenibile dopo il danno e delle entrate accessorie rappresenta la produzione lorda vendibile al netto del danno subito;
- c) calcolo dell'incidenza del danno:
- il rapporto tra la produzione lorda vendibile ottenibile dopo l'evento calamitoso che ha prodotto il danno e la produzione lorda vendibile ordinaria rappresenta l'incidenza percentuale di danno sulla produzione lorda vendibile.
- (28) Per quanto riguarda i danni a carico delle infrastrutture e delle opere di bonifica, la circolare stabilisce che quelli rientranti nell'ordinarietà stagionale, o ascrivibili a incuria, a imperizia, a mancata manutenzione o al degrado naturale delle opere sono esclusi dai finanziamenti del Fondo di solidarietà nazionale. L'eccezionalità dell'evento va avvalorata da elementi tecnici inconfutabili derivanti da rilevazioni ufficiali e confrontati con quelli rilevati negli anni precedenti, con riferimento ad un periodo sufficientemente ampio da essere significativo ai fini dell'indagine statistica.
- (29) Secondo le informazioni trasmesse dalle autorità italiane con la lettera del 20 novembre 2000 il danno viene calcolato a livello della singola azienda tenendo conto degli eventuali danni a colture che rientrano in regimi di assicurazione agevolata e delle spese ordinarie non sostenute dall'agricoltore.
- (30) L'articolo 3 della legge n. 185/92 stabilisce che le aziende conformi ai requisiti suesposti possono beneficiare dei seguenti interventi:

a) Misure di pronto intervento

L'articolo richiama le misure di pronto intervento previste dall'articolo 1 della legge n. 590/81, e successive modificazioni.

Dalla summenzionata circolare si può desumere che gli aiuti vengono erogati in presenza di danni di notevole gravità e di situazioni di particolare bisogno che richiedono un pronto intervento. Nella categoria rientrano i contributi «una tantum» destinati alla parziale copertura del danno subito dagli agricoltori, tenendo conto, in particolare, delle spese sostenute per attenuare i danni ai prodotti, ivi comprese quelle per il trasporto, il magazzinaggio, la lavorazione e la trasformazione. La circolare che le autorità italiane hanno inviato alle regioni elenca le seguenti misure:

- contributo per ettaro in caso di perdita totale o parziale delle anticipazioni colturali,
 - contributo fino al 40 % del danno subito per la perdita delle scorte vive e fino al 30 % del danno subito per la distruzione delle scorte morte,
 - contributo fino a 5 milioni di ITL per urgenti riparazioni ai fabbricati rurali ⁽⁹⁾,
 - contributo fino a 50 milioni di ITL per i ripristini delle infrastrutture a servizio delle aziende agricole,
 - contributo fino al 100 % delle spese sostenute per la raccolta, il ricovero e l'alimentazione del bestiame, limitatamente al periodo di emergenza e comunque per non più di sei mesi,
 - contributo fino al 90 % della spesa sostenuta per attenuare i danni ai prodotti;
- b) contributi in conto capitale ai coltivatori diretti e agli imprenditori agricoli a titolo principale fino a 3 milioni di ITL, elevabili a 10 milioni per le aziende che abbiano subito danni a impianti di colture specializzate protette. Il contributo è commisurato all'80 % della spesa ritenuta ammissibile ed è finalizzato alla ricostituzione dei capitali di conduzione. I produttori agricoli che non hanno la qualifica di coltivatori diretti e di imprenditori agricoli a titolo

⁽⁹⁾ Si tratta dei valori figuranti nella legge n. 185/92 e nella circolare di accompagnamento; essi non tengono conto di successive modifiche.

- principale possono accedere unicamente a prestiti quinquennali agevolati;
- c) prestiti quinquennali di esercizio, a tasso agevolato, per consentire la conduzione aziendale nell'anno in cui si è verificato l'evento e in quello successivo. Nell'ammontare del prestito possono essere comprese anche le rate delle operazioni di credito agrario, in scadenza nell'anno in cui si è verificato l'evento, anche se prorogate per una sola volta e per non più di ventiquattro mesi;
- d) mutui decennali a tasso agevolato per il ripristino, la ricostruzione e la riconversione delle strutture fondiarie aziendali danneggiate, ivi compresi impianti arborei, vivai, serre e opere di viabilità aziendale. In alternativa, possono essere concessi contributi in conto capitale commisurati all'80 % della spesa effettiva per le piccole aziende, al 65 % per le aziende di medie dimensioni e al 50 % per le grandi aziende. Il contributo può essere erogato a sostegno degli interventi di ricostruzione e riparazione di fabbricati, di ripristino dei terreni e delle piantagioni arboree, di riparazione e sostituzione di macchine ed attrezzature agricole, nonché degli impianti per la conservazione e la trasformazione dei prodotti; infine, per l'acquisto di sementi e la ricostituzione delle scorte;
- e) prestiti quinquennali, a tasso agevolato, a favore delle cooperative di commercializzazione e trasformazione e delle associazioni dei produttori riconosciute ai sensi della legislazione comunitaria che, per effetto dei danni alle produzioni dei soci, abbiano registrato riduzioni nei conferimenti di almeno il 35 % rispetto alla media dei conferimenti e delle produzioni commercializzate negli ultimi due anni, con conseguenti minori entrate. I mancati conferimenti da prendere in considerazione sono soltanto quelli derivanti dalle mancate produzioni imputabili direttamente all'evento calamitoso, per cui sono da escludere le riduzioni dovute ad altri fattori quali la variazione della funzionalità delle cooperative, del numero dei soci, delle pratiche agronomiche ecc. Inoltre, sono esclusi dagli interventi gli organismi cooperativi che ricorrono ad approvvigionamenti dal mercato in quantità superiore alla metà di quella complessivamente trasformata;
- f) concessione di contributi alle cooperative frutticole e alle associazioni riconosciute di produttori ortofrutticoli per l'ammasso degli agrumi non commercializzabili;
- g) le regioni possono inoltre erogare contributi fino al 100 % per il ripristino di strade e di reti idrauliche.
- (31) Ad integrazione delle suesposte misure di cui all'articolo 3 della legge n. 185/92, l'articolo 4 dispone la proroga della scadenza delle rate delle operazioni di credito agrario, di esercizio e di miglioramento effettuate con le aziende agricole che soddisfano i criteri per poter beneficiare degli interventi. Le rate prorogate sono assistite dal concorso nel pagamento degli interessi. L'articolo 5 della legge concede alle stesse aziende l'esonero parziale dal pagamento dei contributi agricoli unificati in scadenza nei dodici mesi successivi alla data in cui si è verificato l'evento, in misura variabile da un minimo del 20 % a un massimo del 50 % dell'importo dovuto.
- Aiuti destinati alla lotta contro le epizootie (articolo 6 della legge n. 185/92)**
- (32) L'articolo 6 autorizza i consorzi di produttori a concorrere al sostegno dei redditi delle aziende zootecniche colpite da infezioni epizootiche che determinino l'abbattimento del bestiame ai sensi della legge n. 218 del 2 giugno 1988. I contributi tengono conto delle mancate produzioni conseguenti al periodo di fermo dell'allevamento ordinato dalle autorità competenti. Lo Stato concorre fino al 50 % della spesa effettiva della cassa sociale.
- (33) L'articolo lascia la definizione delle modalità specifiche di applicazione della legge a un decreto che doveva essere emanato dal ministero dell'Agricoltura. Su richiesta dalla Commissione, le autorità italiane hanno trasmesso il pertinente decreto (decreto ministeriale n. 100460), che secondo quanto da esse dichiarato non ha mai trovato pratica applicazione.
- (34) Il decreto disciplina i contributi a favore delle aziende zootecniche colpite da afta epizootica, peste suina classica, peste suina africana, vescicolare, pleuropolmonite. Possono beneficiare delle provvidenze contributive soltanto le aziende che sono associate ad un consorzio di difesa delle produzioni agricole, denunciano il numero dei capi presenti in azienda entro il 30 marzo di ogni anno, si impegnano a versare la quota contributiva e a rispettare tutte le norme igienico-sanitarie per la salvaguardia dell'allevamento. Il contributo non può superare il 40 % della produzione lorda vendibile della specie zootecnica abbattuta, di cui il decreto fissa il valore annuale per capo adulto. L'aliquota contributiva (entro il massimale del 40 %) tiene conto dei costi fissi aziendali e dell'iscrizione delle specie zootecniche nel libro genealogico. Il contributo complessivo è proporzionale al periodo di fermo dell'allevamento che comunque non può superare sei mesi per la specie bovina e tre mesi per la specie suina e ovicaprina. Il contributo dello Stato è versato ai consorzi dopo l'approvazione dei conti consuntivi, in relazione alle documentate richieste presen-

tate alle autorità regionali competenti. In alternativa, i consorzi possono deliberare di far ricorso a forme assicurative, ai sensi dell'articolo 9, primo comma, lettera b), della stessa legge n. 185/92.

Iniziative di difesa attiva contro le avversità atmosferiche (articolo 8 della legge n. 185/92)

- (35) È prevista un'aliquota contributiva fino all'80 % della spesa ritenuta ammissibile per investimenti relativi ad iniziative, anche pilota, di difesa attiva ⁽¹⁰⁾ delle aziende (colture) contro le avversità atmosferiche. Si tratta in particolare delle reti antigrandine. I contributi sono destinati ai consorzi di difesa, che sono responsabili della realizzazione dei progetti. Inoltre, le spese di gestione e manutenzione degli impianti installati grazie al suindicato contributo possono beneficiare di un'aliquota contributiva del 50 %. I progetti di difesa attiva possono esseri finanziati solo nel caso in cui l'iniziativa risulti economicamente vantaggiosa rispetto alla corrispondente spesa di difesa passiva. Il ministero dell'Agricoltura stabilisce le soglie minime al di sotto delle quali non si possono considerare economicamente convenienti i progetti di difesa attiva.
- (36) Secondo quanto comunicato dalle autorità italiane nella lettera del 20 novembre 2000, non è stata intrapresa nessuna iniziativa di difesa attiva, per la mancanza di tecnologie adeguate per prevenire i danni da calamità naturali o da avversità atmosferiche.

Contratti di assicurazione (articolo 9 della legge n. 185/92)

- (37) L'articolo 9 della legge n. 185/92 autorizza i consorzi di difesa di cui alla legge n. 364 del 25 maggio 1970 e alla legge n. 599/81, a stipulare contratti di assicurazione a copertura delle perdite dovute ad avversità atmosferiche, fitopatie ed epizoozie. Gli agricoltori hanno facoltà di scegliere tra tre tipi di contratti:
- a) il risarcimento dei danni subiti da determinate colture a causa della grandine, della brina, del gelo o di altre avversità atmosferiche (singole avversità a carico di singole colture);
- b) il risarcimento dei danni subiti da strutture aziendali e da determinate colture a causa dell'insieme delle avversità atmosferiche che possono incidere in

maniera superiore all'ordinario sul rischio di impresa. I danni possono anche essere causati da fitopatie qualora siano strettamente collegate al verificarsi di avversità atmosferiche, nonché da epizoozie (più avversità atmosferiche che incidono su singole colture o strutture). Questa tipologia di contratto può riguardare anche i danni alla qualità;

- c) il risarcimento dei danni subiti dalle colture prevalenti negli ordinamenti produttivi aziendali a causa dell'insieme delle avversità atmosferiche che possono incidere in maniera superiore all'ordinario rischio di impresa (più avversità atmosferiche che incidono su più di una coltura o struttura).
- (38) In merito all'ordinario rischio di impresa le autorità italiane hanno precisato che esso è generalmente fissato al 10 %-15 %.
- (39) I premi assicurativi sono a carico della cassa sociale, alimentata mediante:
- 1) i contributi dei consorziati;
 - 2) il contributo dello Stato nella misura del 50 % della spesa complessiva;
 - 3) i contributi delle regioni e di altri enti e privati.
- (40) La circolare stabilisce che le polizze stipulate nelle zone ad alto rischio climatico, individuate con decreto ministeriale, possono beneficiare di un contributo pubblico (dello Stato, delle regioni ecc.) fino al 65 % del costo complessivo. Nella lettera del 20 novembre 2000 le autorità italiane hanno comunicato che il contributo statale sull'effettiva spesa sostenuta è mediamente ridotto al 30 %-40 %. Nei pochi casi in cui viene erogato un contributo regionale, come in provincia di Trento, il contributo pubblico complessivo non supera il 65 %.

Decreto sui contratti di assicurazione (D.P.R. n. 324)

- (41) La lettera del 20 novembre 2000 delle autorità italiane precisa che l'articolo 9 della legge n. 185/92 era stato sostituito dal D.P.R. n. 324 (regolamento concernente norme sostitutive dell'articolo 9 della legge n. 185/92,

⁽¹⁰⁾ In contrapposizione alla difesa passiva, rappresentata dai regimi assicurativi.

sull'assicurazione agricola agevolata). La valutazione delle disposizioni italiane in materia di indennizzo dei danni causati da calamità naturali fino all'entrata in vigore dei nuovi orientamenti ⁽¹⁾ deve quindi tener conto anche di questo decreto.

- (42) Secondo le autorità italiane il decreto è stato emanato per adeguare alla normativa comunitaria le disposizioni italiane sull'assicurazione agevolata. La finanziaria 2001 contiene un articolo che modifica ulteriormente la legislazione italiana sull'assicurazione agevolata al fine di renderla conforme ai nuovi orientamenti comunitari per gli aiuti di Stato nel settore agricolo. Quest'ultima disposizione non rientra nell'ambito della presente decisione.
- (43) Il D.P.R. n. 324 disciplina i contratti di assicurazione sovvenzionati. Possono beneficiare del contributo pubblico le stesse tipologie di contratti previste dalla legge n. 185/92. Per tali contratti il contributo dello Stato può raggiungere il 50 % della spesa ritenuta ammissibile, elevabile fino al 65 % nelle zone ad alto rischio climatico.

III. VALUTAZIONE

- (44) L'articolo 87, paragrafo 1, del trattato CE stabilisce che sono incompatibili con il mercato comune, nella misura in cui incidano sugli scambi tra Stati membri, gli aiuti concessi dagli Stati ovvero mediante risorse statali sotto qualsiasi forma che, favorendo talune imprese o talune produzioni, falsino o minaccino di falsare la concorrenza.
- (45) La legge n. 185/92 dispone la concessione di aiuti mediante risorse pubbliche ad imprese agricole specifiche che ne trarranno innegabilmente un vantaggio economico e finanziario a scapito di altre imprese agricole non destinate a beneficiare dello stesso contributo. Secondo la giurisprudenza della Corte di giustizia, allorché un aiuto finanziario concesso dallo Stato rafforza la posizione di un'impresa nei confronti di altre imprese concorrenti, si determina una possibile distorsione della concorrenza rispetto ad altre imprese concorrenti non beneficiarie di tale intervento ⁽¹²⁾.
- (46) Le misure all'esame incidono sugli scambi tra Stati membri in quanto il volume di scambi intracomunitari dei prodotti agricoli è considerevole, come risulta dalla tabella ⁽¹³⁾ seguente che riporta il valore complessivo delle importazioni e delle esportazioni di prodotti agricoli tra l'Italia e il resto dell'UE nel periodo 1992-1999, con le relative percentuali.

	Totale prodotti			Totale agricoltura			Quota dell'agricoltura sul totale degli scambi	
	Esportazioni	Importazioni	[+Saldo (E-I)]	Esportazioni	Importazioni	[+Saldo (E-I)]	Esportazioni	Importazioni
1992	79 388 214	85 692 624	-6 304 409	6 562 005	14 020 411	-7 458 406	8,27	16,36
1993	77 274 764	70 223 928	7 050 836	6 714 141	12 741 140	-6 026 999	8,69	18,14
1994	86 512 176	80 515 251	5 996 925	7 360 628	13 390 286	-6 029 659	8,51	16,63
1995	102 383 525	95 845 379	6 538 146	8 364 233	13 629 860	-5 265 628	8,17	14,22
1996	110 160 747	100 188 306	9 972 440	9 191 731	14 525 682	-5 333 951	8,34	14,50
1997	116 528 196	113 098 493	3 429 703	9 458 357	15 356 986	-5 898 629	8,12	13,58
1998	124 669 240	120 903 295	3 765 945	9 996 756	15 628 673	-5 631 917	8,02	12,93
1999	128 692 641	127 285 283	1 407 359	10 665 255	15 927 386	-5 262 131	8,29	12,51

⁽¹⁾ Orientamenti comunitari per gli aiuti di Stato nel settore agricolo (GU C 28 dell'1.2.2000, ripubblicati nella GU C 232 del 12.8.2000).

⁽¹²⁾ Cfr. causa C-730/79, Racc. [1980] 2671, punti 11 e 12 della motivazione.

⁽¹³⁾ Fonte: Comext.

- (47) Al riguardo si rammenta tuttavia che secondo la Corte di giustizia un aiuto a un'impresa può essere tale da pregiudicare gli scambi fra gli Stati membri e alterare la concorrenza anche qualora l'impresa si trovi in concorrenza con prodotti provenienti da altri Stati membri senza essere essa stessa esportatrice. Infatti, quando uno Stato membro concede una sovvenzione a un'impresa, la produzione interna può risultarne invariata o aumentata, con la conseguenza che le possibilità delle imprese stabilite in altri Stati membri di esportare i loro prodotti nel mercato di questo Stato membro ne sono diminuite. È probabile pertanto che siffatto aiuto incida sugli scambi tra Stati membri e provochi distorsioni della concorrenza ⁽¹⁴⁾.
- (48) La Commissione conclude pertanto che le misure in esame rientrano nel campo di applicazione del divieto di cui all'articolo 87, paragrafo 1, del trattato.
- (49) L'articolo 87, ai paragrafi 2 e 3, stabilisce le deroghe applicabili al divieto di cui all'articolo 87, paragrafo 1.
- (50) Le deroghe di cui all'articolo 87, paragrafo 2, lettere a) e c), sono manifestamente inapplicabili date la tipologia e le finalità degli aiuti in questione. L'Italia, invero, non ha chiesto l'applicazione né della lettera a) né della lettera c) dell'articolo 87, paragrafo 2.
- (51) Anche l'articolo 87, paragrafo 3, lettera a), è inapplicabile in quanto gli aiuti non sono destinati a favorire lo sviluppo delle regioni ove il tenore di vita sia anormalmente basso oppure si abbia una grave forma di sottoccupazione.
- (52) In riferimento all'articolo 87, paragrafo 3, lettera b), gli aiuti in questione non sono destinati a promuovere la realizzazione di un importante progetto di comune interesse europeo né a porre rimedio a un grave turbamento dell'economia italiana.
- (53) Gli aiuti non sono nemmeno destinati a realizzare, né sono idonei a realizzare, le finalità di cui all'articolo 87, paragrafo 3, lettera d).
- (54) In considerazione della tipologia e delle finalità degli aiuti in esame, le uniche deroghe eventualmente applicabili sono quelle di cui all'articolo 87, paragrafo 2, lettera b) e lettera c).
- plinano la concessione di aiuti di Stato nel settore agricolo, ossia gli orientamenti comunitari per gli aiuti di Stato nel settore agricolo ⁽¹⁵⁾ (in appresso «orientamenti»), entrati in vigore il 1° gennaio 2000.
- (56) Conformemente al punto 23.3 degli orientamenti, la Commissione applica i summenzionati orientamenti a decorrere dal 1° gennaio 2000 alle nuove notificazioni di aiuti di Stato e alle notificazioni in corso a tale data. Gli aiuti illegali di cui all'articolo 1, lettera f), del regolamento (CE) n. 659/1999 del Consiglio, del 22 marzo 1999, recante modalità di applicazione dell'articolo 88 del trattato CE ⁽¹⁶⁾ saranno valutati secondo le regole e gli orientamenti vigenti alla data in cui sono stati concessi.
- (57) La legge n. 185/92 non è mai stata notificata alla Commissione ed è quindi entrata in vigore in violazione dell'articolo 88, paragrafo 3, del trattato. Essa rientra quindi nel campo d'applicazione dell'articolo 1, lettera f), del regolamento (CE) n. 659/1999 e dev'essere esaminata secondo le regole vigenti alla data di concessione dei relativi aiuti. Gli aiuti concessi a norma della summenzionata legge fino al 31 dicembre 1999 devono quindi essere valutati alla luce delle disposizioni applicabili prima dell'entrata in vigore dei nuovi orientamenti, mentre gli aiuti concessi a norma della stessa legge a decorrere dal 1° gennaio 2000 dovranno essere valutati alla luce dei nuovi orientamenti.
- (58) Come precisato al precedente considerando 19, la presente decisione riguarda esclusivamente gli aiuti concessi dall'Italia a norma della legge n. 185/92 fino al 31 dicembre 1999. Gli aiuti concessi a norma della legge n. 185/92 a decorrere dal 1° gennaio 2000 nonché gli aiuti concessi a norma degli articoli 1 e 6 della legge regionale n. 6/93 e altre leggi nazionali ivi riferite sono esaminati nel quadro dell'aiuto di Stato C 12/B/95 e dell'aiuto di Stato C 12/B/95 e saranno oggetto di distinte decisioni.

Aiuti destinati a indennizzare gli agricoltori dei danni causati da calamità naturali e avversità atmosferiche (articoli 3, 4 e 5 della legge n. 185/92)

Disposizioni applicabili

- (55) L'applicabilità di una delle summenzionate deroghe dev'essere valutata alla luce delle disposizioni che disci-

- (59) Gli articoli in questione istituiscono aiuti destinati ad indennizzare gli agricoltori dei danni subiti a seguito di calamità naturali o avversità atmosferiche. Alla data di concessione, tale tipologia di aiuti veniva valutata alla luce dell'inquadramento degli aiuti nazionali in caso di

⁽¹⁴⁾ Sentenza della Corte di giustizia del 13 luglio 1988 nella causa 102/87 Repubblica francese contro Commissione delle Comunità europee, Racc. [1988] 4067.

⁽¹⁵⁾ GU C 232 del 12.8.2000, pag. 19.

⁽¹⁶⁾ GU L 83 del 27.3.1999, pag. 1.

danni subiti dalla produzione agricola o dai mezzi di produzione agricola e degli aiuti nazionali concessi tramite assunzione in carico di una parte dei premi di assicurazione contro tali rischi⁽¹⁷⁾. Conformemente a tali disposizioni, secondo la prassi costante della Commissione rientravano nel campo d'applicazione dell'articolo 87, paragrafo 2, lettera b), gli aiuti nazionali che compensano perdite materiali di qualsiasi genere conseguenti a terremoti, inondazioni, valanghe e frane. Secondo la Commissione a tali calamità erano assimilati eventi eccezionali quali guerre, disordini interni o scioperi nonché, con qualche riserva, catastrofi nucleari e incendi (a seconda della loro estensione). A prescindere dall'entità dei danni, tutti questi eventi giustificavano di per sé il risarcimento dei danni arrecati ai privati.

- (60) Per contro, secondo la prassi della Commissione, eventi climatici quali il gelo, la grandine, la brina, la pioggia o la siccità potevano essere considerati calamità naturali ai sensi del trattato soltanto se i danni raggiungevano a livello del singolo destinatario dell'aiuto previsto una determinata entità, fissata al 30 % della produzione normale (20 % nelle zone svantaggiate) stabilita sulla base dei quantitativi lordi globali della produzione colpita dall'evento in questione nell'azienda individuale richiedente un'indennità di compensazione delle perdite subite, nonché della sua produzione annua lorda normale corrispondente. Questo tasso doveva essere determinato sulla base di un raffronto tra la produzione normale media constatata in maniera obiettiva per ogni azienda interessata prendendo come periodo di riferimento il triennio precedente l'anno in cui si verifica l'evento in questione, senza tener conto, se del caso, di un anno precedente che abbia anche dato luogo a indennizzo per gli stessi motivi, e la produzione ridotta o distrutta in causa.

Tipologia degli eventi disciplinati dalla legge e livello di danno che dà diritto all'indennizzo

- (61) La legge italiana menziona genericamente le calamità naturali e le avversità atmosferiche senza specificare alcun evento. La Commissione aveva invitato le autorità italiane a specificare le tipologie di eventi che, a determinate condizioni, davano diritto agli agricoltori di essere indennizzati. Nella lettera del 20 novembre 2000 le autorità italiane hanno risposto che le tipologie di eventi disciplinati dalla legge erano state individuate nella circolare esplicativa inviata a tutte le Regioni e agli altri interessati. Il modello allegato alla circolare, che i potenziali beneficiari dovevano compilare ai fini dell'accertamento dei danni subiti, riporta i seguenti eventi: grandinate, gelate, piogge persistenti, siccità, eccesso di neve, piogge alluvionali, venti sciroccali, terremoto, tromba d'aria, brinate, venti impetuosi e mareggiate.

- (62) Dei summenzionati eventi, solo le inondazioni e i terremoti sono calamità naturali che rientrano nel campo d'applicazione dell'articolo 87, paragrafo 2, lettera b), del trattato e giustificano quindi la concessione di indennizzi indipendentemente dal livello del danno. Per quanto riguarda gli altri eventi, per aver diritto all'aiuto l'azienda agricola colpita deve avere registrato danni pari almeno alla soglia del 30 % di cui al summenzionato documento, calcolata secondo il metodo illustrato nel medesimo. La legge italiana dispone che le aziende agricole colpite da eventi calamitosi hanno diritto all'indennizzo soltanto qualora abbiano subito danni non inferiori al 35 % della produzione lorda vendibile.

- (63) Né la legge né la circolare esplicativa specificano il metodo di calcolo dei danni. A seguito della richiesta esplicita della Commissione, nella lettera del 20 novembre 2000 le autorità italiane hanno spiegato il metodo di calcolo utilizzato. Come si evince dalla descrizione di cui al precedente considerando 27, il metodo adottato dalle autorità italiane per calcolare la perdita di produzione non coincide esattamente con quello proposto dalla Commissione.

- (64) Infatti, mentre la Commissione richiede una perdita del 30 % della produzione normale calcolata in riferimento ad un triennio, le autorità italiane richiedono una perdita del 35 % della «produzione lorda vendibile» dell'anno in cui si è verificato l'evento. Il metodo italiano non richiede quindi di calcolare la produzione normale in base ad un periodo di riferimento di tre anni. Dato che il periodo di riferimento è finalizzato a garantire che il risultato del calcolo sia effettivamente rappresentativo e non si fondi su rese eccezionalmente elevate, occorre stabilire se la mancanza del periodo di riferimento triennale renda effettivamente il metodo di calcolo italiano scarsamente rappresentativo della produzione media normale, aprendo quindi la strada ad abusi e distorsioni.

- (65) A tal fine va tenuto presente che il metodo adottato dalle autorità italiane si fonda sul livello di produzione ottenibile dall'azienda in regime di ordinarietà, ossia in assenza di danni. Il metodo tiene conto dell'ordinamento produttivo aziendale al netto delle produzioni reimpiegate in azienda. Il livello di produzione è quindi calcolato secondo parametri «oggettivi» (superficie dell'azienda, fattori di produzione) caratteristici dell'unità produttiva in questione e che non possono essere influenzati da fattori stagionali esterni in grado di modificare il livello di produzione mediamente ottenibile in quell'azienda. L'impiego di tali parametri rende quindi superfluo il riferimento ad un periodo triennale al fine di ottenere un valore «rappresentativo». La produzione normale calcolata con tale metodo non può infatti risultare gonfiata da fattori esterni che determinino rese eccezionalmente elevate. Inoltre, va considerato che la

⁽¹⁷⁾ Documento di lavoro VI/5934/86-2 del 10 novembre 1986.

perdita viene calcolata a livello della singola azienda e non in base ad una media applicabile a più aziende, il che potrebbe determinare una rappresentazione inesatta del danno subito dalle singole aziende, con conseguente rischio di sovracompensazione.

Intensità dell'aiuto e rischio di sovracompensazione

- (66) Conformemente alla normativa comunitaria, se sono soddisfatti i requisiti di cui al precedente considerando 60, gli aiuti destinati a indennizzare gli agricoltori dei danni subiti possono raggiungere il 100 %. In nessun caso gli aiuti concessi possono superare l'entità delle perdite effettivamente registrate dagli agricoltori.
- (67) La legge in esame stabilisce che gli agricoltori colpiti dall'evento possono accedere a una o più provvidenze tra quelle elencate dalla legge stessa a seconda della tipologia del danno e del tipo di azienda agricola. Le autorità italiane hanno specificato che benché gli agricoltori possano beneficiare di più tipologie di aiuti, non può mai verificarsi sovracompensazione. Esse hanno infatti spiegato che gli aiuti per i danni alle produzioni devono essere commisurati e comunque contenuti nel limite dei capitali impiegati nel ciclo produttivo e non recuperati per effetto della perdita del prodotto, ed ai maggiori costi (quando necessari) che l'impresa agricola deve sostenere per portare a termine la produzione; che gli aiuti per il ripristino delle strutture aziendali coprono solo parte del fabbisogno di spesa per la realizzazione dei ripristini stessi; che l'autorità che eroga gli aiuti deve sempre vigilare affinché il risarcimento di qualsiasi danno non sia superiore all'importo del danno stesso, perché in tal caso si verrebbe a determinare un arricchimento illecito. Inoltre, le autorità competenti per l'erogazione degli aiuti devono tener conto di eventuali altre sovvenzioni comunitarie, nazionali e regionali erogate per le stesse finalità della legge in oggetto.
- (68) Inoltre, le autorità italiane hanno confermato che dall'importo dell'aiuto erogato vengono detratti gli eventuali importi percepiti a titolo di regimi di assicurazione agevolata e che si tiene conto delle spese ordinarie non sostenute dall'agricoltore, come nel caso in cui non sia necessario effettuare il raccolto.
- (69) Sulla scorta delle suesposte considerazioni, si può concludere che gli aiuti di cui agli articoli 3, 4 e 5 della legge n. 185/92, destinati ad indennizzare gli agricoltori dei danni causati da calamità naturali ed avversità atmosferiche, sono compatibili con il mercato comune ai sensi dell'articolo 87, paragrafo 2, lettera b), del trattato in quanto destinati a ovviare ai danni arrecati dalle calamità naturali.

Aiuti a favore delle cooperative di commercializzazione e trasformazione dei prodotti agricoli (articolo 3 della legge n. 185/92)

- (70) La legge n. 185/92 stabilisce che anche le cooperative di commercializzazione e trasformazione dei prodotti agricoli che abbiano registrato minori entrate conseguenti alle riduzioni dei conferimenti dei soci colpiti dagli eventi calamitosi possano beneficiare degli interventi previsti dalla stessa legge. La riduzione dev'essere pari almeno al 35 % della media dei conferimenti e della produzione commercializzata negli ultimi due anni.
- (71) Prima dell'entrata in vigore dei nuovi orientamenti comunitari per gli aiuti di Stato nel settore agricolo, la prassi della Commissione⁽¹⁸⁾ autorizzava aiuti di questo tipo a favore delle cooperative di commercializzazione e trasformazione. L'impostazione della Commissione si fondava sul principio che, a causa della minore produzione conseguente ad avversità atmosferiche o calamità naturali, gli agricoltori erano costretti a ridurre i conferimenti alle cooperative di cui erano soci e che commercializzavano i loro prodotti. Gli agricoltori colpiti da calamità naturali risultavano quindi doppiamente penalizzati: innanzitutto per la perdita delle loro colture e secondariamente in conseguenza delle perdite delle cooperative di cui erano soci e a cui generalmente conferivano la produzione. Poteva addirittura verificarsi, infatti, che queste ultime, in conseguenza degli scarsi conferimenti dovuti all'evento calamitoso, dovessero operare in perdita, dati i costi fissi. Conformemente alla prassi della Commissione del periodo in questione non vi è motivo di escludere dai benefici della legge le cooperative di trasformazione e commercializzazione.
- (72) Sulla scorta delle considerazioni suesposte, si può concludere che gli interventi di cui agli articoli 3, 4 e 5 della legge n. 185/92 destinati ad indennizzare le cooperative di trasformazione e commercializzazione dei prodotti agricoli dei danni conseguenti ad avversità atmosferiche sono compatibili con il mercato comune ai sensi dell'articolo 87, paragrafo 2, lettera b), del trattato.

Aiuti destinati alla lotta contro le epizoozie (articolo 6 della legge n. 185/92)

- (73) L'articolo 6 della legge n. 185/92 autorizza genericamente i consorzi di produttori a deliberare di concorrere al sostegno dei redditi delle aziende colpite da epizoozie. La fissazione delle modalità applicative di tali interventi, non specificate dall'articolo, è riservata ad un decreto

⁽¹⁸⁾ Cfr. ad esempio aiuti N 877/95 e N 435/95.

del ministero dell'Agricoltura. Da questo punto di vista, la legge n. 185/92 non stabilisce la concessione di aiuti immediati e diretti agli agricoltori in questione, compito che viene lasciato al summenzionato decreto. Pertanto, l'articolo 6 della legge n. 185/92 non costituisce aiuto di Stato ai sensi dell'articolo 87, paragrafo 1, del trattato.

Decreto ministeriale n. 100460

(74) Il decreto stabilisce le modalità di applicazione delle misure definite in modo generico dall'articolo 6 della legge n. 185/92 e rientra quindi nel campo d'applicazione dell'articolo 87, paragrafo 1, del trattato.

(75) Prima dell'entrata in vigore dei nuovi orientamenti comunitari per gli aiuti di Stato nel settore agricolo, la prassi costante della Commissione, fondata sul documento di lavoro VI/5934/86-2 ⁽¹⁹⁾ autorizzava aiuti compensativi alle aziende colpite da epizootie purché:

- gli aiuti riguardassero azioni rese obbligatorie dalla legislazione del paese o della Comunità e fossero concessi dallo Stato membro nel cui territorio queste azioni erano eseguite,
- le azioni rientrassero in un programma nazionale limitato al periodo necessario per l'eradicazione effettiva della malattia,
- gli aiuti avessero obiettivi a carattere preventivo, compensativo o misto.

(76) Gli aiuti di cui al decreto ministeriale sono concessi esclusivamente in caso di epizootie per le quali si preveda un programma obbligatorio di eradicazione ai sensi della legge n. 218/88 che prevede misure per la lotta contro l'afta epizootica ed altre malattie epizootiche degli animali. Il contributo è previsto soltanto per il periodo di fermo dell'allevamento conseguente all'obbligo di abbattimento e comunque non superiore a sei ovvero tre mesi. L'intervento ha finalità compensativa in quanto destinato ad indennizzare i produttori delle perdite di reddito conseguenti all'abbattimento obbligatorio del bestiame eseguito nel quadro di programmi di eradicazione. Il contributo non può dare luogo a sovracompenso in quanto non può superare il 40 % della produzione lorda vendibile della specie zootecnica abbattuta.

⁽¹⁹⁾ Documento di lavoro della Commissione «Inquadramento degli aiuti nazionali in caso di danni subiti dalla produzione agricola o dai mezzi di produzione agricola e degli aiuti nazionali concessi tramite assunzioni in carico di una parte dei premi di assicurazione contro tali rischi».

(77) Dalle suesposte considerazioni consegue che gli aiuti di cui al decreto ministeriale n. 100460 sono conformi alle disposizioni comunitarie all'epoca applicabili, di cui al precedente considerando 75. Essi possono pertanto essere considerati compatibili con il mercato comune ai sensi dell'articolo 87, paragrafo 3, lettera c), del trattato.

(78) Nella lettera del 29 gennaio 2001, le autorità italiane hanno dichiarato che il decreto ministeriale non ha mai trovato pratica applicazione.

Aiuti per iniziative di difesa attiva (articolo 8 della legge n. 185/92)

(79) L'articolo 8 della legge n. 185/92 fissa un'aliquota contributiva dell'80 % della spesa ritenuta ammissibile per investimenti relativi ad iniziative di difesa attiva, comprese le reti antigrandine, nonché un'aliquota del 50 % della spesa ritenuta ammissibile per la gestione e manutenzione degli impianti realizzati grazie all'investimento. Gli investimenti sono destinati a prevenire i danni conseguenti ad avversità atmosferiche o altri eventi eccezionali. Secondo le informazioni fornite dalle autorità italiane, gli investimenti in questione devono essere considerati alternativi rispetto alle iniziative di difesa passiva (assicurazione) qualora l'iniziativa risulti più vantaggiosa ed economicamente conveniente rispetto alla corrispondente spesa di difesa passiva.

(80) Nonostante le loro finalità, gli aiuti di cui all'articolo 8 non possono essere valutati sulla scorta del documento di lavoro della Commissione concernente gli aiuti nazionali in caso di danni subiti dalla produzione agricola o dai mezzi di produzione agricola e gli aiuti nazionali concessi tramite assunzione in carico di una parte dei premi di assicurazione contro tali rischi ⁽²⁰⁾. Tale documento, infatti, disciplina esclusivamente gli aiuti compensativi ex post concessi dopo che è avvenuto il sinistro e gli aiuti ex ante per i premi assicurativi contro tali rischi potenziali. Esso non contiene disposizioni in materia di aiuti per iniziative di difesa attiva quali quelle descritte dall'articolo 8 della legge n. 185/92.

(81) Ne consegue che gli aiuti di cui all'articolo in questione devono essere valutati alla luce delle disposizioni applicabili agli aiuti connessi agli investimenti nelle aziende agricole, ossia gli investimenti realizzati a livello della produzione primaria che, quando la legge è stata promulgata, erano disciplinati dal regolamento (CEE) n. 2328/91 del Consiglio, del 15 luglio 1991, relativo al miglioramento dell'efficienza delle strutture agrarie ⁽²¹⁾, successivamente sostituito dal regolamento (CE) n. 950/97 ⁽²²⁾.

⁽²⁰⁾ Documento di lavoro VI/5934/86-2.

⁽²¹⁾ GU L 218 del 6.8.1991, pag. 1.

⁽²²⁾ GU L 142 del 2.6.1997, pag. 1.

- (82) Fondamentalmente, il regolamento (CEE) n. 2328/91 istituiva un regime di cofinanziamento comunitario per una serie di azioni destinate ad aumentare l'efficienza delle strutture agrarie. Esso istituiva un'azione comune che autorizzava ovvero obbligava gli Stati membri ad attivare una serie di regimi di aiuto cofinanziati dalla Comunità. Allo stesso tempo il regolamento disciplinava la concessione di talune tipologie di aiuti nazionali finanziati dagli Stati membri. L'articolo 35 del regolamento (CEE) n. 2328/91 stabiliva le condizioni alle quali gli Stati membri erano autorizzati ad erogare aiuti di Stato per le stesse finalità del regolamento. In particolare, l'articolo 35 stabiliva che il regolamento non pregiudicava la facoltà degli Stati membri di adottare, nei settori contemplati dal regolamento stesso, ad eccezione del settore disciplinato dall'articolo 2, dagli articoli da 6 a 9, dall'articolo 11, dall'articolo 12, paragrafi 2, 3 e 4 e dall'articolo 17, misure di aiuto supplementare le cui condizioni o modalità di concessione si scostassero da quelle in esso previste o i cui importi superassero i massimali in esso previsti, sempreché tali misure fossero adottate in conformità degli articoli 92, 93 e 94 del trattato. Il paragrafo 2 dell'articolo 35 stabiliva che, ad eccezione dell'articolo 92, paragrafo 2, del trattato, le disposizioni degli articoli 92, 93 e 94 del trattato non si applicavano alle misure di aiuto disciplinate dall'articolo 2, dagli articoli da 6 a 9, dall'articolo 11, dall'articolo 12, paragrafi 2, 3 e 4 e dall'articolo 17.
- (83) Le tipologie di aiuto che gli Stati membri erano autorizzati a concedere erano quindi chiaramente definite dalle disposizioni dell'articolo 35, che limitava l'ambito di intervento degli Stati membri in relazione agli aiuti finanziati esclusivamente con risorse statali. In pratica, gli Stati membri dovevano notificare alla Commissione le decisioni di concessione di aiuti per le iniziative disciplinate dal regolamento o nel quadro della procedura di cui al regolamento stesso ai fini del cofinanziamento comunitario oppure ai sensi degli articoli 87 e 88 trattato per quanto riguarda gli aiuti di Stato. Le autorità italiane non hanno notificato alla Commissione gli aiuti di cui all'articolo 8 della legge n. 185/92 nell'ambito della procedura di cui al regolamento (CEE) n. 2328/91 al fine di ottenere il cofinanziamento comunitario oppure di concedere gli aiuti conformemente alle disposizioni dell'articolo 12, paragrafi 2, 3 e 4 dello stesso regolamento. Pertanto, gli aiuti devono essere valutati rispetto agli articoli da 87 a 89 del trattato entro i limiti e alle condizioni stabiliti dal regolamento.
- (84) L'articolo 12 del regolamento (CEE) n. 2328/91 stabilisce le tipologie di investimenti che gli Stati membri erano autorizzati a finanziare esclusivamente con risorse proprie. Conformemente all'articolo 35, le disposizioni degli articoli da 87 a 89 del trattato non si applicano alle misure di aiuto disciplinate dall'articolo 12, paragrafi 2, 3 e 4. Gli aiuti di cui all'articolo 8 della legge n. 185/92 possono quindi essere valutati esclusivamente sulla base dell'articolo 12, paragrafi 1 e 5, del regolamento (CEE) n. 2328/91.
- (85) L'articolo 12, paragrafo 1, stabilisce che sono vietati gli aiuti agli investimenti in aziende rispondenti alle condizioni di cui agli articoli 5 e 9 che superino gli importi di cui all'articolo 7, paragrafo 2, maggiorati eventualmente dell'importo dell'aiuto di cui all'articolo 11, ad eccezione degli aiuti per la costruzione di fabbricati aziendali, per il trasferimento dei fabbricati aziendali effettuato per pubblica utilità, per le opere di miglioramento fondiario, per gli investimenti destinati alla protezione e al miglioramento dell'ambiente, purché tali importi superiori siano concessi in conformità dell'articolo 6 e degli articoli 87 e 88 del trattato.
- (86) Come si evince dal testo della disposizione, gli aiuti di cui all'articolo 12, paragrafo 1, sono aiuti supplementari che a condizioni rigorosamente definite possono essere concessi dagli Stati membri ad integrazione del regime di aiuti cofinanziato dalla Comunità ai sensi del regolamento (CEE) n. 2328/91. Tali aiuti supplementari possono essere concessi esclusivamente ad aziende rispondenti a tutte le condizioni fissate dal regolamento (articoli da 5 a 9) per poter beneficiare del contributo comunitario e soltanto ad integrazione di aiuti cofinanziati precedentemente approvati. Gli aiuti di cui all'articolo 8 della legge n. 185/92, invece, sono concessi indipendentemente dall'esistenza di un regime di cofinanziamento precedentemente approvato ai sensi del regolamento (CEE) n. 2328/91 e sono destinati ad aziende che con molta probabilità non soddisfano le condizioni di cui agli articoli da 5 a 9 del regolamento (CEE) n. 2328/91. Per definizione, gli aiuti in questione non rientrano nel campo d'applicazione dell'articolo 12, paragrafo 1, del regolamento (CEE) n. 2328/91.
- (87) L'articolo 12, paragrafo 5, indica i casi in cui gli Stati membri hanno facoltà di istituire aiuti ai quali non si applicano i divieti e le limitazioni previsti dall'articolo, a condizione che essi siano conformi alle disposizioni degli articoli 87 e 88 del trattato. Sono elencati i seguenti sei casi:
- misure di aiuto all'acquisto di terreni,
 - crediti di esercizio agevolati per un periodo non superiore alla durata di una campagna agricola,
 - misure di aiuto per l'acquisto di riproduttori maschi,
 - garanzie per i prestiti contratti, compresi gli interessi,
 - misure di aiuto agli investimenti concernenti la protezione e il miglioramento dell'ambiente, purché non determinino un aumento della produzione,

- misure per investimenti intesi al miglioramento delle condizioni d'igiene negli allevamenti nonché al rispetto delle norme comunitarie in materia di benessere degli animali, o delle norme nazionali quando sono più rigide delle norme comunitarie, sempreché detti investimenti non causino un aumento della produzione.
- (88) Gli aiuti di cui all'articolo 8 della legge n. 185/92 sono definiti genericamente investimenti per iniziative di difesa attiva, da realizzarsi in alternativa alla difesa passiva (assicurazione). Le autorità italiane sono state invitate a descrivere e a fornire esempi delle tipologie di investimenti che potrebbero rientrare in tale definizione. Nella lettera del 20 novembre 2000 le autorità italiane hanno indicato genericamente come unico esempio di possibili investimenti le reti antigrandine, comunicando al contempo che in realtà non erano mai stati effettuati investimenti di questo tipo per mancanza di tecnologie adeguate. Pur in mancanza di informazioni più specifiche da parte delle autorità italiane, si può affermare che gli aiuti di cui all'articolo 8 della legge n. 185/92 non sono né aiuti per l'acquisto di terreni, né per l'acquisto di riproduttori maschi e neppure aiuti agli investimenti concernenti l'ambiente o investimenti finalizzati al miglioramento delle condizioni igieniche nonché al rispetto delle norme comunitarie in materia di benessere degli animali, né tanto meno garanzie per i prestiti contratti. Pertanto, essi non possono essere considerati rientranti in alcuna delle categorie di cui all'articolo 12, paragrafo 5, del regolamento (CEE) n. 2328/91.
- (89) Ad integrazione delle suesposte considerazioni, si rammenta che l'articolo 8 della legge n. 185/92 fissa per gli investimenti in questione un'aliquota di aiuto fino all'80 %. Per gli investimenti generali a livello della produzione primaria la Commissione autorizzava un'aliquota massima di aiuto del 35 % per gli investimenti nelle zone ordinarie e del 75 % per quelli realizzati nelle zone svantaggiate ai sensi della direttiva 75/268/CEE⁽²³⁾. Fa eccezione l'acquisto di riproduttori maschi, per il quale era prevista un'aliquota del 40 %. L'aliquota dell'80 % stabilita dalle autorità italiane supererebbe quindi il massimale autorizzato dalla Commissione.
- (90) La Commissione ritiene pertanto che l'aiuto nella misura dell'80 % della spesa per investimenti relativi ad iniziative di difesa attiva di cui all'articolo 8 della legge n. 185/92 non possa beneficiare di nessuna delle deroghe all'articolo 87, paragrafo 1, stabilite dal trattato. Esso è quindi incompatibile con il mercato comune.
- (91) L'articolo 8 della legge n. 185/92 istituisce inoltre un aiuto nella misura del 50 % della spesa ritenuta ammissibile per la gestione e manutenzione delle attrezzature finanziate con i contributi descritti ai precedenti considerando. Nella lettera del 19 aprile 2000 la Commissione invitava le autorità italiane a giustificare la concessione di tale contributo che appariva destinato a coprire i costi operativi, di norma a carico delle aziende nell'ambito della loro normale attività. Nella lettera del 20 novembre 2000 le autorità italiane hanno risposto che la difesa attiva prevista ha carattere collettivo ed è svolta dai consorzi di difesa o da altri enti ed i relativi costi non ricadono in quelli sostenuti dalle singole aziende. È previsto un contributo del 50 % in analogia al contributo per le polizze assicurative.
- (92) La risposta delle autorità italiane conferma l'effettiva concessione di un contributo del 50 % per le spese di gestione e manutenzione degli impianti di difesa contro le avversità atmosferiche realizzati grazie ai suesposti investimenti. Il fatto che il contributo venga concesso ai consorzi e da essi gestito è irrilevante, in quanto i beneficiari finali dell'aiuto sono comunque gli agricoltori che si avvalgono degli impianti di difesa attiva. Pertanto, si tratta di un aiuto destinato semplicemente ad alleviare gli agricoltori dei normali costi operativi connessi alla gestione corrente (compresi quelli per la manutenzione delle strutture aziendali e gli investimenti) per tutta la durata dell'aiuto. Gli aiuti che finanziano costi di norma a carico degli agricoltori stessi sono per definizione aiuti al funzionamento⁽²⁴⁾, ossia aiuti che si limitano a conferire un vantaggio economico a breve termine. Si tratta di aiuti che non hanno un effetto strutturale sullo sviluppo del settore e che non possono essere considerati aiuti destinati ad agevolare lo sviluppo di talune attività o di talune regioni economiche. Si può pertanto concludere che siffatti aiuti non possono beneficiare di nessuna delle deroghe all'articolo 87, paragrafo 1, previste dal trattato; sono quindi incompatibili con il mercato comune.
- Valutazione degli aiuti di cui all'articolo 8 della legge n. 185/92 sulla base del regolamento (CE) n. 950/97**
- (93) Il regolamento (CEE) n. 2328/91 è stato abrogato dal regolamento (CE) n. 950/97 del Consiglio, del 20 maggio 1997, relativo al miglioramento dell'efficienza delle strutture agricole⁽²⁵⁾, entrato in vigore nel giugno 1997. Le disposizioni relative all'applicazione degli articoli 87 e 88 del trattato agli interventi disciplinati dal regolamento non sono cambiate rispetto al regolamento (CEE) n. 2328/91.
- (94) L'articolo 37, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 950/97 autorizzava gli Stati membri ad adottare, nei set-

⁽²³⁾ GU L 128 del 19.5.1975, pag. 1.

⁽²⁴⁾ Cfr. sentenza del Tribunale di primo grado dell'8 giugno 1995 nella causa T-459/93 (Siemens SA contro Commissione delle Comunità europee, Racc. 1995, pag. 1675).

⁽²⁵⁾ GU L 142 del 2.6.1997, pag. 1.

tori contemplati dal regolamento, ad esclusione del settore disciplinato dagli articoli da 5 a 9, dall'articolo 11, dall'articolo 12, paragrafo 4 e dall'articolo 17, provvedimenti che prevedessero aiuti supplementari, concessi secondo condizioni o modalità diverse da quelle ivi stabilite o i cui importi superassero i massimali ivi fissati, sempreché tali provvedimenti fossero adottati secondo gli articoli 92, 93 e 94 del trattato. L'articolo 37, paragrafo 2, stabiliva che ad eccezione dell'articolo 92, paragrafo 2 del trattato, le disposizioni degli articoli 92, 93 e 94 del trattato non si applicavano alle misure di aiuto disciplinate dagli articoli da 5 a 9, dall'articolo 11, dall'articolo 12, paragrafo 4, e dall'articolo 17 del regolamento. L'articolo 12 del regolamento disponeva che gli aiuti di Stato agli investimenti nelle aziende agricole, concessi al di fuori del regime di aiuti di cui al titolo II, erano sottoposti alle condizioni elencate nell'articolo stesso, il quale si applicava anche se gli Stati membri non avessero istituito il regime di aiuti previsti al titolo II.

(95) L'articolo 12, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 950/97 stabiliva le tipologie di aiuti agli investimenti generalmente autorizzati e ai quali si applicavano gli articoli 92, 93 e 94 del trattato. Si tratta dei seguenti aiuti agli investimenti:

- aiuti per l'acquisto di terreni,
- crediti di esercizio agevolati per un periodo non superiore alla durata di una campagna agricola,
- aiuti per l'acquisto di riproduttori maschi,
- garanzie per i prestiti contratti, compresi gli interessi,
- aiuti agli investimenti per la protezione e il miglioramento dell'ambiente, purché tali investimenti non determinino un aumento della capacità produttiva,
- aiuti agli investimenti ai fini del miglioramento delle condizioni di igiene negli allevamenti nonché del rispetto delle norme comunitarie in materia di benessere degli animali, o delle norme nazionali quando sono più rigide delle norme comunitarie, sempreché detti investimenti non determinino un aumento della capacità produttiva,
- nelle aziende agricole, aiuti agli investimenti per attività che non riguardano le attività colturali o zootecniche.

(96) L'unica differenza rispetto alle disposizioni dell'articolo 12, paragrafo 5, del regolamento (CEE) n. 2328/91 consisteva nella possibilità di concedere aiuti per attività, nelle aziende agricole, che non riguardano le attività colturali o zootecniche. Gli investimenti disciplinati dall'articolo 8 della legge n. 185/92 non rientrano in quest'ul-

tima categoria in quanto sono ovviamente connessi alle colture e alla zootecnia di cui sono destinati ad impedire la distruzione. Pertanto, gli investimenti in questione non rientrano nell'articolo 12, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 950/97, come non rientravano nell'articolo 12, paragrafo 5, del regolamento (CEE) n. 2328/91.

(97) L'articolo 12, paragrafo 3, del regolamento (CE) n. 950/97 coincide esattamente con l'articolo 12, paragrafo 1, del regolamento (CEE) n. 2328/91 e quindi valgono al riguardo le stesse considerazioni.

(98) Anche per quanto riguarda i tassi di aiuto applicabili, il regolamento (CE) n. 950/97 non ha introdotto nessuna modifica rispetto al regolamento (CEE) n. 2328/91. Il massimale di aiuto autorizzato rimaneva pertanto il 35 % nelle zone ordinarie e il 75 % nelle zone svantaggiate. Le aliquote di cui all'articolo 8 della legge n. 185/92 non sono conformi ai summenzionati tassi di aiuto.

(99) Pertanto, gli aiuti di cui all'articolo 8 della legge n. 185/92 non potevano beneficiare di nessuna delle deroghe all'articolo 87, paragrafo 1, previste dal trattato e sono quindi incompatibili con il mercato comune.

(100) Per quanto riguarda l'aliquota del 50 % per la gestione e manutenzione degli impianti valgono le stesse considerazioni formulate ai precedenti considerando 91 e 92. Di fatto, si tratta di aiuti destinati a coprire costi di norma a carico degli stessi agricoltori e quindi per definizione di aiuti al funzionamento che non hanno un effetto strutturale sullo sviluppo del settore e che di conseguenza non possono essere considerati aiuti destinati ad agevolare lo sviluppo di talune attività o di talune regioni economiche. Gli aiuti in questione non possono quindi beneficiare di nessuna delle deroghe all'articolo 87, paragrafo 1, previste dal trattato; di conseguenza, essi sono incompatibili con il mercato comune.

Aiuti per i contratti di assicurazione (articolo 9 della legge n. 185/92)

(101) L'articolo 9 della legge n. 185/92 stabilisce le condizioni alle quali il nuovo Fondo di solidarietà nazionale può concedere contributi alle spese per i premi assicurativi.

(102) Fino all'entrata in vigore dei nuovi orientamenti, tali tipologie di aiuti venivano valutate alla luce del succitato documento di lavoro VI/5934/86-2 della Commissione che disciplinava gli indennizzi agli agricoltori per i danni subiti a causa di avversità atmosferiche. Il documento considerava gli aiuti agli agricoltori per il pagamento dei premi assicurativi a copertura delle avversità

atmosferiche ed altri eventi eccezionali come alternativi rispetto agli indennizzi ex post dei danni causati da calamità naturali; le due tipologie di aiuti venivano quindi analizzate nell'ambito dello stesso documento. Secondo il documento i contributi alle spese per i premi assicurativi potevano essere concessi alle seguenti condizioni e nella seguente misura:

- a) se l'assicurazione riguarda unicamente le perdite che, in mancanza di un'assicurazione, gli Stati membri potrebbero indennizzare al 100 % a titolo di aiuti per calamità naturale o altro evento eccezionale in virtù dell'articolo 92, paragrafo 2, lettera b), del trattato o in virtù dell'articolo 92, paragrafo 3, lettera c), a titolo di aiuto compensativo in caso di epizootie o fitopatie, l'aiuto statale al premio assicurativo può coprire, in maniera permanente, fino all'80 % del premio dovuto dall'agricoltore, a carico del quale rimane la parte residua di almeno il 20 %, considerata come equa contropartita della sicurezza quasi totale garantita dallo Stato;
- b) tale percentuale è portata al 50 % in caso di assicurazione che copra anche altri rischi di perdite del raccolto o del bestiame di cui lo Stato non potrebbe rispondere in caso di sinistro effettivo secondo i criteri di cui ai punti 2.2 e 3.2 del documento VI/5934/86-2;
- c) se l'assicurazione non copre i rischi di calamità naturali: aiuto fino al 30 % (percentuale che, in casi particolari debitamente giustificati, può essere superata nelle zone ad alto rischio climatico) del premio assicurativo dovuto dal conduttore, per un periodo massimo di 10 anni e in misura decrescente.

Comunque, in casi debitamente giustificati, il tasso d'intervento può essere aumentato per le zone ad alto rischio climatico ⁽²⁶⁾.

- (103) Ai fini di una migliore comprensione delle suseposte disposizioni, occorre rammentare che secondo lo stesso documento di lavoro, avversità atmosferiche quali la brina, la grandine, il gelo, la pioggia o la siccità possono essere considerate calamità naturali ai sensi dell'articolo 87, paragrafo 2, lettera b), del trattato ogniqualvolta determinano perdite pari ad almeno il 30 % (20 % nelle zone svantaggiate) della produzione normale, calcolata secondo i criteri specificati nel documento stesso. Secondo i summenzionati criteri, le polizze assicurative che coprono esclusivamente le calamità naturali ai sensi dell'articolo 87, paragrafo 2, lettera b), ed eventi climatici

quali brina, grandine, pioggia ecc. assimilabili alle calamità naturali ai sensi dell'articolo 87, paragrafo 2, lettera b), rientrerebbero nella summenzionata categoria a) e potrebbero quindi beneficiare dell'aliquota dell'80 %. Le polizze che coprono, oltre ai rischi che rientrano nell'articolo 87, paragrafo 2, lettera b), anche altri rischi che non rispondono ai criteri stabiliti per essere assimilati alle calamità naturali ai sensi dell'articolo 87, paragrafo 2, lettera b), rientrerebbero nella summenzionata categoria b) e potrebbero quindi beneficiare di un'aliquota massima del 50 %. Le polizze che coprono esclusivamente eventi climatici non assimilabili alle calamità naturali ai sensi dell'articolo 87, paragrafo 2, lettera b), rientrerebbero nella summenzionata categoria c) e potrebbero beneficiare soltanto di un'aliquota massima del 30 %, a carattere decrescente e per un periodo massimo di 10 anni.

- (104) La legge n. 185/92, che fa riferimento genericamente a contratti di assicurazione contro i danni da avversità atmosferiche, prevede tre tipi di contratti:

- a) il risarcimento dei danni subiti da determinate colture a causa della grandine, della brina, del gelo o di altre avversità atmosferiche [articolo 9, primo comma, lettera a)];
- b) il risarcimento dei danni subiti da strutture aziendali e da determinate colture a causa dell'insieme delle avversità atmosferiche in grado di incidere in maniera superiore all'ordinario sul valore della produzione aziendale. I contratti possono riguardare anche i danni causati da fitopatie qualora siano strettamente collegate alle avversità atmosferiche, i danni alla qualità nonché quelli causati da epizootie [articolo 9, primo comma, lettera b)];
- c) il risarcimento dei danni subiti dalle colture prevalenti negli ordinamenti produttivi aziendali a causa dell'insieme delle avversità atmosferiche, in grado di incidere in misura superiore all'ordinario rischio di impresa ⁽²⁷⁾ [articolo 9, primo comma, lettera c)].

- (105) I summenzionati contratti devono essere esaminati alla luce delle disposizioni del punto 4.2 del documento VI/5934/86-2. Ciascuna tipologia di contratto assicurativo viene valutata nel merito.

⁽²⁶⁾ Lettera della Commissione agli Stati membri del 21 marzo 1989 [SG(89) D/3659] ove si afferma che nelle zone ad alto rischio climatico, le percentuali dell'80 %, del 50 % e del 30 % possono essere superate in casi particolari debitamente giustificati.

⁽²⁷⁾ Nella lettera del 20 novembre 2000 le autorità italiane hanno spiegato che la differenza principale tra le tre tipologie di copertura assicurativa consiste nel fatto che i contratti di cui alla lettera a) disciplinano i rischi di singole avversità su singole colture, quelli di cui alla lettera b) disciplinano i rischi di più avversità su singole colture e strutture, mentre quelli di cui alla lettera c) disciplinano i rischi di più avversità su più colture.

Contratti di cui all'articolo 9, primo comma, lettera a)

Contratti di cui all'articolo 9, primo comma, lettera b) e all'articolo 9, primo comma, lettera c)

- (106) Ai sensi dell'articolo 9, primo comma, lettera a), della legge n. 185/92, possono essere concessi contributi per il pagamento dei premi dei contratti di assicurazione che coprono i danni subiti da determinate colture a causa della grandine, della brina, del gelo o di altre avversità atmosferiche. L'articolo non menziona le calamità naturali o altri eventi eccezionali ai sensi dell'articolo 87, paragrafo 2, lettera b), del trattato. Per quanto riguarda le avversità atmosferiche, l'articolo non precisa se i contratti di assicurazione in questione coprono rischi che soddisfano le condizioni richieste per essere assimilati a calamità naturali ai sensi dell'articolo 87, paragrafo 2, lettera b), del trattato (perdita di almeno il 30 % nelle zone ordinarie, del 20 % nelle zone svantaggiate). La legge, infatti, non specifica la soglia minima di danno che fa scattare la copertura assicurativa di cui trattasi. Ne conseguirebbe che, ai sensi dell'articolo 9, primo comma, lettera a), gli agricoltori possono percepire aiuti per il pagamento dei premi assicurativi a copertura di qualsiasi rischio climatico, indipendentemente dall'entità delle perdite effettivamente subite.
- (107) Al fine di chiarire il summenzionato punto, nella lettera del 19 aprile 2000, la Commissione ha chiesto esplicitamente alle autorità italiane di specificare se gli aiuti di cui all'articolo 9, primo comma, lettera a), della legge n. 185/92 riguardassero regimi assicurativi a copertura dei danni causati da grandine, brina ed altre avversità atmosferiche indipendentemente dall'entità dei danni causati dagli eventi in questione oppure se il risarcimento scattasse al di sopra di una soglia minima di danno. Nella lettera del 20 novembre 2000, le autorità italiane hanno omesso di rispondere alla domanda, comunicando invece che l'articolo 9 della legge n. 185/92 è stato sostituito dal D.P.R. n. 324, per adeguare la normativa nazionale alla regolamentazione comunitaria.
- (108) In mancanza di risposta precisa da parte delle autorità italiane, risulta che la concessione degli aiuti ai sensi dell'articolo 9, primo comma, lettera a), della legge n. 185/92 non era subordinata ad alcuna condizione specifica; potevano quindi essere concessi aiuti per qualsiasi assicurazione che coprisse le avversità atmosferiche indipendentemente dall'effettiva entità del danno subito in conseguenza dell'evento.
- (109) Pertanto, la summenzionata tipologia di contratti non soddisfa né le condizioni del punto 4.2.a) né quelle del punto 4.2.b) del documento VI/5934/86-2 e rientra quindi nel punto 4.2.c) dello stesso documento, che contempla la copertura assicurativa di qualsiasi rischio climatico a prescindere dall'entità del danno. Siffatti contratti potrebbero beneficiare di un'aliquota del 30 %, a carattere decrescente e per un periodo massimo di 10 anni.
- (110) L'articolo 9, primo comma, lettera b), e l'articolo 9, primo comma, lettera c), della legge n. 185/92 riguardano i contratti di assicurazione a copertura dei danni causati da più eventi climatici in grado di incidere in misura superiore all'ordinario sul valore della produzione. Non figura alcun riferimento alle calamità naturali o ad altri eventi eccezionali ai sensi dell'articolo 87, paragrafo 2, lettera b), del trattato. Per stabilire se tali contratti di assicurazione soddisfano le condizioni del punto 4.2.a) o 4.2.b) è pertanto necessario accertare se essi riguardino avversità atmosferiche assimilabili alle calamità naturali o ad altri eventi eccezionali ai sensi dell'articolo 87, paragrafo 2, lettera b).
- (111) Al fine di chiarire il summenzionato punto, nella lettera del 19 aprile 2000, la Commissione ha chiesto alle autorità italiane di precisare il concetto di «in maniera superiore all'ordinario», che non veniva quantificato né nella legge né nella circolare. Nella lettera del 20 novembre 2000 le autorità italiane hanno comunicato che con la dizione «in maniera superiore all'ordinario» si intende che i danni possono essere risarciti solo al di sopra di una soglia pari al rischio ordinario dell'imprenditore, che resta a carico del produttore. Secondo le autorità italiane, normalmente il rischio ordinario d'impresa è considerato nella misura del 10 %-15 %, benché in sede contrattuale possano essere stabilite franchigie superiori per contenere i costi. Tuttavia, nessun documento contiene disposizioni specifiche a tal fine.
- (112) Gli eventi climatici coperti dai contratti di assicurazione di cui all'articolo 9, primo comma, lettera b), e all'articolo 9, primo comma, lettera c), della legge n. 185/92 non possono quindi essere assimilati alle calamità naturali ai sensi dell'articolo 87, paragrafo 2, lettera b), in quanto non soddisfano le condizioni a tal fine stabilite dal documento VI/5934/86-2. Ne consegue che gli aiuti per il pagamento dei relativi premi assicurativi non soddisfano né le condizioni del punto 4.2.a) né quelle del punto 4.2.b) del summenzionato documento di lavoro e che rientrerebbero pertanto nel punto 4.2.c). Tali contratti potrebbero beneficiare di un'aliquota massima del 30 %, a carattere decrescente e per un periodo massimo di 10 anni.
- (113) La legge n. 185/92 non fissa le aliquote d'intervento per le varie tipologie di contratti di assicurazione previsti. Delucidazioni in merito al livello delle aliquote figurano soltanto nella circolare che le autorità italiane hanno inviato alle Regioni, nella quale si indica che la cassa sociale del consorzio (che provvede al pagamento dei premi assicurativi) è alimentata dai contributi dei consorziati, dal contributo dello Stato e dai contributi delle Regioni nonché di altri enti e privati. Il contributo dello Stato ammonta al 50 % della spesa complessiva ammessa e può aumentare fino al 65 % nelle zone ad alto rischio climatico. Non viene data nessuna indica-

zione in merito all'aliquota massima di aiuto erogabile a seguito dell'eventuale cumulo del contributo statale con i contributi regionali e di altri enti pubblici.

- (114) Nella lettera del 19 aprile 2000 la Commissione ha invitato le autorità italiane a indicare il tasso massimo di aiuto erogabile. Nella lettera del 20 novembre 2000 le autorità italiane hanno risposto che il contributo dello Stato è pari al 50 %, elevabile al 65 % nelle aree ad alto rischio climatico. Secondo le autorità italiane la maggiorazione fino al 65 % non è mai stata attuata per la carenza di stanziamenti. In generale, il contributo statale varia tra il 30 % e il 40 %. Nei casi (pochi secondo le autorità italiane) in cui viene erogato un contributo regionale, come in provincia di Trento, non superiore al 25 %-30 %, il contributo pubblico complessivo non supera il 65 %.
- (115) Ai precedenti considerando 109 e 112 la Commissione è giunta alla conclusione che i contratti di assicurazione di cui all'articolo 9 della legge n. 185/92 soddisfano le condizioni del punto 4.2.c) del documento di lavoro VI/5934/86-2 e che quindi gli aiuti per il pagamento dei relativi premi assicurativi non potevano superare il 30 % nel primo anno, dovevano avere carattere decrescente e potevano essere versati per un periodo massimo di 10 anni. Agli stessi considerando la Commissione ha inoltre concluso che i contratti di assicurazione in questione non soddisfano né le condizioni del punto 4.2.a) né quelle del punto 4.2.b) del documento di lavoro VI/5934/86-2 in quanto, in linea di principio, autorizzano gli agricoltori a percepire aiuti per il pagamento di premi assicurativi a copertura di qualsiasi evento atmosferico indipendentemente dal livello di danno che fa scattare l'indennizzo. Tali contratti non possono quindi beneficiare delle aliquote più elevate (rispettivamente 80 % e 50 %) previste ai summenzionati punti.
- (116) Dato che, secondo le autorità italiane, il contributo statale per il pagamento dei premi assicurativi di cui alla legge n. 185/92 poteva raggiungere il 50 % (65 % nelle zone ad alto rischio climatico), può essere che non sempre sia stato rispettato il massimale del 30 % stabilito al punto 4.2.c) del documento di lavoro VI/5934/86-2. Inoltre, dato che nella legge o nella circolare non figura nessuna disposizione che limiti a 10 anni la durata dell'aiuto o che imponga alle autorità pubbliche di ridurre progressivamente il contributo dopo il 30 % iniziale conformemente alle disposizioni comunitarie, non si può escludere che anche queste condizioni non sempre siano state rispettate.
- (117) La Commissione conclude pertanto che gli aiuti per il pagamento di premi assicurativi concessi dall'Italia a norma della legge n. 185/92 sono compatibili con il mercato comune ai sensi dell'articolo 87, paragrafo 3, lettera c), soltanto nella misura in cui sono stati concessi conformemente alle disposizioni del punto 4.2.c) del documento di lavoro VI/5934/86-2, ossia soltanto nella

misura in cui il tasso di aiuto non ha superato il 30 % e si è trattato di un aiuto decrescente per un periodo massimo di 10 anni. Eventuali aiuti versati dall'Italia a norma della legge n. 185/92 non conformi alle disposizioni del punto 4.2.c) del documento di lavoro e al contempo non conformi né ai requisiti del punto 4.2.a) né a quelli del punto 4.2.b) del documento VI/5934/86-2 non possono beneficiare di nessuna delle deroghe all'articolo 87, paragrafo 1, del trattato e sono pertanto incompatibili con il mercato comune.

D.P.R. n. 324

- (118) Nella lettera del 20 novembre 2000, le autorità italiane hanno precisato che l'articolo 9 della legge n. 185/92 sull'assicurazione agricola agevolata era stato sostituito dal D.P.R. n. 324 (regolamento concernente norme sostitutive dell'articolo 9 della legge n. 185/92, sull'assicurazione agricola agevolata). La valutazione della legislazione italiana in materia di indennizzo dei danni causati da calamità naturali fino all'entrata in vigore dei nuovi orientamenti deve pertanto tener conto anche del summenzionato decreto.
- (119) Secondo le autorità italiane il decreto è stato emanato per adeguare alla regolamentazione comunitaria la normativa nazionale in materia di assicurazione agevolata⁽²⁸⁾. Il D.P.R. n. 324 stabilisce esplicitamente disposizioni in materia di contratti di assicurazione agevolati. Possono beneficiare del contributo pubblico esattamente le stesse tipologie di contratti previste dalla legge n. 185/92. Il contributo dello Stato relativo a tali contratti può raggiungere il 50 % della spesa ritenuta ammissibile, elevabile fino al 65 % nelle zone ad alto rischio climatico.
- (120) L'unica differenza tra il D.P.R. e l'articolo 9 della legge n. 185/92, sostituito dal decreto, consiste nella chiara indicazione delle aliquote del contributo sui premi assicurativi, che non figurava nell'articolo 9. Tuttavia, come per l'articolo 9 della legge n. 185/92, non viene data alcuna indicazione in merito ai criteri che le varie tipologie di contratti di assicurazione devono soddisfare per poter beneficiare degli aiuti. Come nel caso precedente non è quindi possibile stabilire se tutte le tipologie di contratti elencate dal D.P.R. n. 324 possano effettivamente beneficiare dell'aliquota del 50 %, ovvero del 65 % in caso di alto rischio climatico, stabilita dal decreto. Ancora una volta, in base al testo del decreto, si può affermare che

⁽²⁸⁾ Nella finanziaria 2001 figura un articolo che modifica ulteriormente la legislazione italiana in materia di assicurazione agevolata per adeguarla ai nuovi orientamenti comunitari per gli aiuti di Stato nel settore agricolo. Esso non rientra nella presente decisione.

tutti i contratti citati potevano beneficiare dell'aliquota di base del 30 % autorizzata dalla Commissione per le assicurazioni che non coprono anche le calamità naturali ai sensi dell'articolo 87, paragrafo 2, lettera b), per un periodo massimo di 10 anni e in misura decrescente a partire da un contributo pari al 30 % del costo dei premi assicurativi.

- (121) Inoltre, il D.P.R. riporta solo i massimali del contributo dello Stato sui premi assicurativi e non specifica che tali aliquote sono quelle massime possibili per questo tipo di intervento. Il decreto non fa alcun riferimento all'eventuale cumulo con interventi aventi lo stesso fine finanziati con fondi pubblici a livello regionale o provinciale. Pertanto, non si può escludere che l'aliquota del 50 % (ovvero 65 %) stabilita dal decreto possa essere superata in misura molto superiore a quella accettabile ai sensi delle disposizioni comunitarie.
- (122) Anche in questo caso, la Commissione conclude che gli aiuti per il pagamento di premi assicurativi concessi dall'Italia a norma della legge n. 185/92 sono compatibili con il mercato comune ai sensi dell'articolo 87, paragrafo 3, lettera c), soltanto nella misura in cui sono stati concessi conformemente alle disposizioni del punto 4.2.c) del documento di lavoro VI/5934/86-2, ossia soltanto nella misura in cui il tasso di aiuto non ha superato il 30 % e si è trattato di un aiuto decrescente per un periodo massimo di 10 anni. Eventuali aiuti versati dall'Italia a norma della legge n. 185/92 non conformi alle disposizioni del punto 4.2.c) del documento di lavoro e al contempo non conformi né ai requisiti del punto 4.2.a) né a quelli del punto 4.2.b) del documento VI/5934/86-2 non possono beneficiare di nessuna delle deroghe all'articolo 87, paragrafo 1, del trattato e sono pertanto incompatibili con il mercato comune.

IV. CONCLUSIONI

- (123) Dalle suesposte considerazioni risulta che gli aiuti di cui agli articoli 3, 4 e 5 della legge n. 185/92 che prevedono interventi per i danni arrecati da calamità naturali possono essere considerati compatibili con il mercato comune ai sensi dell'articolo 87, paragrafo 2, lettera b), del trattato in quanto aiuti destinati a ovviare ai danni arrecati dalle calamità naturali.
- (124) Gli aiuti di cui all'articolo 6 della legge n. 185/92, applicato con decreto ministeriale n. 100460 sono compatibili con il mercato comune ai sensi dell'articolo 87, paragrafo 3, lettera c), del trattato.
- (125) Gli aiuti di cui all'articolo 8 della legge n. 185/92 non possono beneficiare di nessuna delle deroghe all'articolo 87, paragrafo 1, previste dal trattato e sono quindi incompatibili con il mercato comune.

(126) Secondo le informazioni trasmesse dalle autorità italiane con lettera del 20 novembre 2000 ⁽²⁹⁾, tali aiuti non hanno mai trovato pratica attuazione e non occorre quindi procedere al recupero degli importi.

- (127) Gli aiuti per il pagamento di premi assicurativi di cui all'articolo 9 della legge n. 185/92 sono compatibili con il mercato comune nella misura in cui sono conformi alle disposizioni del punto 4.2.c) del documento di lavoro VI/5934/86-2, ossia nella misura in cui sono erogati entro il massimale del 30 % e si tratta di aiuti decrescenti per un periodo massimo di 10 anni. Eventuali aiuti per il pagamento di premi assicurativi concessi dalle autorità italiane a norma dell'articolo 9 della legge n. 185/92 non conformi alle disposizioni del summenzionato punto 4.2.c) (aliquota massima del 30 %, aiuti decrescenti per un periodo massimo di 10 anni) e che non soddisfano nessuna delle condizioni che consentono agli agricoltori di beneficiare di un'aliquota maggiore conformemente ai criteri dei punti 4.2.a) e 4.2.b) del documento VI/5934/86-2 della Commissione non sono compatibili con il mercato comune.
- (128) Gli aiuti per il pagamento di premi assicurativi di cui al D.P.R. n. 324 sono compatibili con il mercato comune nella misura in cui sono conformi alle disposizioni del punto 4.2.c) del documento di lavoro VI/5934/86-2, ossia nella misura in cui sono erogati entro il massimale del 30 % e si tratta di aiuti decrescenti per un periodo massimo di 10 anni. Eventuali aiuti per il pagamento di premi assicurativi concessi dalle autorità italiane a norma del D.P.R. n. 324 non conformi alle disposizioni del summenzionato punto 4.2.c) (aliquota massima del 30 %, aiuti decrescenti per un periodo massimo di 10 anni) e che non soddisfano nessuna delle condizioni che consentono agli agricoltori di beneficiare di un'aliquota maggiore conformemente ai criteri dei punti 4.2.a) e 4.2.b) del documento VI/5934/86-2 della Commissione non sono compatibili con il mercato comune.

(129) In linea di principio, gli aiuti incompatibili e concessi illegalmente devono essere recuperati [cfr. inoltre articolo 14 del regolamento (CE) n. 659/1999]. Tuttavia, la Commissione è giunta alla conclusione che nel caso in esame il recupero sarebbe contrario ai principi generali del diritto comunitario, in particolare il principio della certezza del diritto, per i seguenti motivi. Innanzitutto, la Commissione rileva che il documento di lavoro VI/5934/86 non è stato pubblicato nella *Gazzetta ufficiale delle Comunità europee*. Ciò, di per sé, non è sufficiente a giustificare il mancato recupero, poiché spetta al beneficiario di un aiuto di Stato verificare che l'aiuto sia stato debitamente autorizzato dalla Commissione, anche se quest'ultima non ha pubblicato documenti sulla politica nel settore di cui trattasi. Nel caso in questione, tuttavia, la Commissione ha rilevato un'ambiguità relativa all'assicurazione agricola nella versione italiana degli orienta-

⁽²⁹⁾ Cfr. considerando 15.

menti comunitari per gli aiuti di Stato nel settore agricolo pubblicati nel 2000 (GU C 232 del 12.8.2000). Tale ambiguità, che non esiste nelle altre versioni linguistiche, consiste nel fatto che nell'ultima frase del punto 11.5.1 degli orientamenti nella versione italiana manca la parola «anche». L'imperfezione nella traduzione italiana dei summenzionati orientamenti, insieme all'espressione «il tasso di aiuto è ridotto al 50 % del costo del premio», e la mancata pubblicazione del documento VI/5934/86 nella Gazzetta ufficiale possono aver creato l'impressione negli operatori italiani che fino a poco tempo fa la Commissione nella propria prassi approvasse tassi di aiuto superiori al 50 % anche per polizze assicurative che non coprivano le calamità naturali e gli eventi eccezionali. In queste circostanze il recupero non è opportuno. La Commissione pubblicherà comunque quanto prima una rettifica della versione italiana degli orientamenti,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Articolo 1

1. Gli aiuti di cui agli articoli 3, 4 e 5 della legge n. 185/92 destinati a indennizzare gli agricoltori dei danni causati dalle calamità naturali sono compatibili con il mercato comune ai sensi dell'articolo 87, paragrafo 2, lettera b), del trattato.
2. Le misure di cui all'articolo 6 della legge n. 185/92 non costituiscono aiuti ai sensi dell'articolo 87, paragrafo 1, del trattato.
3. Gli aiuti di cui al decreto ministeriale n. 100460 sono compatibili con il mercato comune ai sensi dell'articolo 87, paragrafo 3, lettera c), del trattato.
4. Gli aiuti per iniziative di difesa attiva contro le avversità atmosferiche di cui all'articolo 8 della legge n. 185/92 sono incompatibili con il mercato comune.
5. Gli aiuti per il pagamento di premi assicurativi di cui all'articolo 9 della legge n. 185/92 sono compatibili con il mercato comune nella misura in cui sono conformi alle disposizioni del punto 4.2.c) del documento di lavoro VI/5934/86-2, ossia nella misura in cui sono erogati entro il massimale del 30 % e si tratta di aiuti decrescenti per un periodo massimo di 10 anni.

6. Gli aiuti per il pagamento di premi assicurativi concessi dalle autorità italiane a norma dell'articolo 9 della legge n. 185/92 non conformi alle disposizioni del punto 4.2.c) del documento di lavoro VI/5934/86-2 e che non soddisfano nessuna delle condizioni che consentono agli agricoltori di beneficiare di un'aliquota maggiore conformemente ai criteri dei punti 4.2.a) e 4.2.b) del documento VI/5934/86-2 della Commissione non sono compatibili con il mercato comune.

7. Gli aiuti per il pagamento di premi assicurativi di cui al D.P.R. n. 324 sono compatibili con il mercato comune nella misura in cui sono conformi alle disposizioni del punto 4.2.c) del documento di lavoro VI/5934/86-2, ossia nella misura in cui sono erogati entro il massimale del 30 % e si tratta di aiuti decrescenti per un periodo massimo di 10 anni.

8. Gli aiuti per il pagamento di premi assicurativi concessi dall'Italia a norma del D.P.R. n. 324 non conformi alle disposizioni del punto 4.2.c) del documento di lavoro VI/5934/86-2 (aliquota massima del 30 %, aiuti decrescenti per un periodo massimo di 10 anni) e che non soddisfano nessuna delle condizioni che consentono agli agricoltori di beneficiare di un'aliquota maggiore conformemente ai criteri dei punti 4.2.a) e 4.2.b) del documento VI/5934/86-2 della Commissione non sono compatibili con il mercato comune.

Articolo 2

Entro due mesi dalla notificazione della presente decisione, l'Italia informa la Commissione circa i provvedimenti presi per conformarvisi.

Articolo 3

La Repubblica italiana è destinataria della presente decisione.

Fatto a Bruxelles, il 9 luglio 2003.

Per la Commissione

Franz FISCHLER

Membro della Commissione